

COMMUNE D'EMARÈSE
REGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Loc. Erésaz, 1 11020 EMARÈSE (AO)

Tel. 0166/519103



COMUNE DI EMARÈSE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

cod. fisc. e P.IVA: 00092580075

E-mail : info@comune.emarese.ao.it
Pec : protocollo@pec.comune.emarese.ao.it

PROT.: vedasi segnatura di protocollo

ORDINANZA N. 05/2026

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO PIANTE LUNGO LA STRADA INTERCOMUNALE SAINT-VINCENT-EMARESE - tratto compreso nel territorio del Comune di Emarèse.

Il Sindaco

RICHIAMATA la nota protocollo 1447 del 24/03/2026 indirizzata all'Assessorato Regionale Agricoltura e Risorse Naturali – Dipartimento Risorse Naturali e Corpo Forestale, avente ad oggetto “*Piano lavori 2025/2027 in materia di interventi ai sensi delle leggi regionali 44/1989 e 67/1992 – Richiesta proposta nuovi lavori*”;

ACCERTATO che lungo la strada intercomunale Saint-Vincent - Emarèse risulta abbondante lo sviluppo di piante che protendono verso la sede stradale invadendola e creando ostacolo alla circolazione stradale, nonché alla visibilità della segnaletica verticale, in particolare in occasione di eventi meteorologici come piogge intense, vento forte e nevicate;

VISTA la nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali – Dipartimento Risorse Naturali e Corpo Forestale – Foreste e Sentieristica, del 03.11.2025 e pervenuta al protocollo del Comune di Saint-Vincent in data 04.11.2025 protocollo n. 20396/25, con la quale si comunicava che una squadra dei Bûcherons dell'assessorato provvederà all'esecuzione dei lavori di bonifica della vegetazione sopra descritta;

RICHIAMATO l'art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) che pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale o comunque ne compromettono la perfetta visibilità;

DATO ATTO CHE

- *L'art. 28 comma 1 della L.R. 54/1998 testualmente recita “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. I medesimi provvedimenti sono adottati dal Sindaco in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare, in ogni caso senza pregiudizio dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e della libertà e dignità delle persone, situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che richiedano un intervento in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.*

- I commi 4 e 4-bis dell'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000, prevedono che *“il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica [...] I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione”*;
- Le azioni da porre in campo, benché *extra ordinem*, devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- Gli atti istruttori evidenziano che lo scopo del provvedimento richiesto attiene strettamente alla tutela dell'integrità fisica delle persone;
- Il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantesi in: *“interventi volti a ripristinare le condizioni di sicurezza mediante provvedimento finalizzato al taglio delle piante ed arbusti lungo la fascia stradale delle strade comunali in argomento, che generano pericolo e/o limitano e/o ostacolano la circolazione stradale”*;
- A seguito della succitata comunicazione, l'Assessorato Regionale Agricoltura Ambiente – Struttura Forestazione e Sentieristica della Regione Autonoma Valle d'Aosta interverrà a partire **dal giorno 27 marzo p.v. sino al termine dei lavori**, per svolgere le operazioni di taglio;
- Il taglio in questione verrà eseguito dalla squadra dei Bûcherons dell'Assessorato Regionale Agricoltura Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

RITENUTO

- Di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, richiamato dall'art. 1 della Legge n.241/1990, tra i principi del diritto eurocomunitario che reggono l'esercizio dell'azione amministrativa;
- Sussistente l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento; la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo; la corrispondenza del provvedimento alla norma attributiva del potere,
- In forza dei poteri attribuiti dell'art. 28 della L.R. 54/1998 e dall'art. 54 del D.Lgs 267/2000, con riguardo all'ambito di operatività della competenza del Sindaco ad adottare ordinanze di cure della incolumità pubblica;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

Per i motivi sopra esposti

Il ripristino della sicurezza e dell'incolumità pubblica dei cittadini e degli automobilisti ed affida all'Assessorato Regionale Agricoltura e Ambiente – Struttura Forestazione e Sentieristica della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per mezzo delle squadre forestali, l'incarico di provvedere al taglio delle piante ed arbusti instabili e pericolanti lungo la fascia di rispetto stradale della strada intercomunale comunale sul territorio comunale del Comune di Emarèse.

AVVERTE

Le piante e gli arbusti tagliati, di proprietà comunale verranno allestite in cataste e depositate lungo la strada ed il Corpo Forestale verrà incaricato di procedere alla loro misurazione e stima.

Eventuali alberi di proprietà privata verranno lasciati sul letto di caduta, disposti in sicurezza e messi a disposizione dei rispettivi proprietari.

Verrà collocata la segnaletica necessaria a norma di Legge da parte delle squadre forestali incaricate dei lavori.

Le violazioni della presente ordinanza, sono punite a norma dell'art. 650 C.P., fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative riconducibili alle condotte in inottemperanza.

DISPONE

che al momento del taglio delle piante, venga interrotto temporaneamente il transito veicolare e pedonale, per il tempo strettamente necessario, comunque per un periodo di tempo non superiore a 15 minuti e che lo stesso venga gestito dalle squadre incaricate dei lavori le quali dovranno altresì segnalare il cantiere stradale con tutta la segnaletica prevista degli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e dare indicazione ai veicoli in transito a mezzo di movieri.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio telematico comunale e trasmessa alla Stazione Forestale di Châtillon e Dipartimento agricoltura e risorse naturali per doverosa conoscenza e per corso di competenza.

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio telematico comunale. Nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso gerarchico improprio con istanza rivolta al presidente della Regione Valle d'Aosta.

FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto, diventato efficace ed esecutivo, conformemente alle previsioni degli articoli 21-*bis* e 21-*quater* della L. n. 241/1990, deve essere portato ad esecuzione *ad horas*. Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva dello stesso.

A norma dell'art. 21-*ter* della L. n. 241/1990 il presente provvedimento è esecutivo, in relazione alle previsioni del comma 7 del D.Lgs n. 267/2000, secondo cui: *“se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio all'azione penale per i reati in cui siano incorsi”*.

Emarèse, li 24/04/2026

Il Sindaco
Lucina GRIVON
(*doc. Firmato digitalmente*)